

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)729

Vol. 1978/0272

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

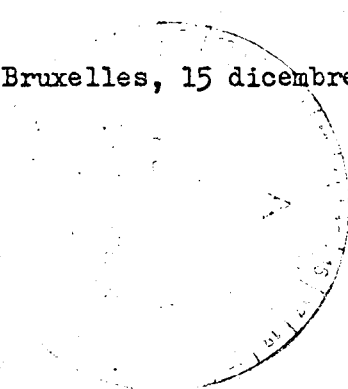
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 729 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1978.



PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Nei mesi di gennaio e maggio 1978, il Consiglio ha adottato misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse della pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana. Tali misure, che si applicano esclusivamente alle navi battenti bandiera di paesi terzi, dato che nella zona non operano battelli comunitari, fissano i contingenti di cattura; il numero di pescherecci ai quali può essere rilasciata la licenza prescritta, nonché il numero dei giorni di pesca ammessi, disciplinano il rilascio delle licenze e specificano le informazioni che devono essere fornite dai paesi che esercitano l'attività peschereccia nelle acque della Guiana.

2. I motivi che giustificano l'adozione di misure temporanee autonome di conservazione, vale a dire l'esigenza di più complete informazioni sugli aspetti tecnici e biologici della pesca dei gamberetti nella Guiana francese, sono ancora validi alla fine del 1978. Difficilmente altri dati potranno essere ottenuti prima della riunione del gruppo di lavoro scientifico regionale, che verrà convocata dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (WECAFC) per esaminare le condizioni della popolazione di gamberetti guiano-brasiliana nella prima metà del 1979. Stando così le cose, la Commissione ritiene che le catture totali ammesse (TAC) per i gamberetti nelle acque della Guiana-francese dovrebbero essere provvisoriamente mantenute allo stesso livello del 1978 (3.000 t), fatta salva la possibilità di procedere ad una revisione dopo la riunione di cui sopra.

3. Quanto alle assegnazioni, la Commissione ritiene che, nell'interesse di tutti i paesi le cui navi pescano nelle acque della Guiana francese, sarebbe opportuno render note le possibilità di cattura per l'intero 1979. Essa propone pertanto che il Consiglio stabilisca mediante regolamento le condizioni cui devono soddisfare i battelli stranieri per poter esercitare la pesca nelle acque della Guiana francese nel 1979. La Commissione propone inoltre che i contingenti di cattura vengano assegnati sulla base degli stessi criteri seguiti nel 1978, ossia:

- necessità di garantire la piena occupazione dei pescherecci che alimentano l'industria di trasformazione della Guiana francese;
- soddisfatta tale esigenza, suddivisione dei quantitativi restanti tra gli altri pescherecci, proporzionalmente al numero dei battelli di ciascun paese che operano nelle acque in causa.

4. Secondo quanto risulta alla Commissione, 81 pescherecci locali sbarcheranno le loro catture in Guiana, in base a contratto, nel 1979. Sulla base della media delle catture effettuate nel 1978, ciò significa che a questi pescherecci locali dovrebbero venir riservate 2.025 t, mentre altre 975 t rimarrebbero a disposizione degli altri battelli. (Quest'ultima cifra rappresenta una riduzione rispetto alle 1.240 t assegnate nel 1978 ai pescherecci non locali).

5. Le altre norme del regolamento in vigore rimangono invariate, ad eccezione di talune condizioni relative al rilascio delle licenze e alla comunicazione dei dati, che sono state allineate sulle corrispondenti di altri regolamenti comunitari in materia.

6. La Commissione ritiene che il presente regolamento dovrebbe essere adottato sulla base dell'articolo 43 del trattato. Considerata tuttavia l'urgenza determinata dalla prossima scadenza dell'attuale regolamento, essa propone che le nuove misure vengano adottate con un regolamento interlocutorio a norma dell'articolo 103, in attesa dell'adozione del regolamento definitivo secondo la normale procedura prevista dall'articolo 43.

REGOLAMENTO (CEE) No. DEL CONSIGLIO

del

che fissa alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca;

considerando che, mediante regolamento (CEE) No. 1014/77(1) il Consiglio ha stabilito un certo numero di misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi che pescano nella zona di 200 miglia situata al largo della costa del dipartimento della Guiana francese, misure prorogate l'ultima volta dal regolamento (CEE) No. 1157/78(2) fino al 31 dicembre 1978;

considerando che i regolamenti sopramenzionati sono stati adottati al fine di stabilire delle misure temporanee in attesa dei negoziati tra la Comunità ed i paesi interessati in vista della conclusione di accordi di pesca nella zona considerata; considerando che, nell'attesa di ulteriori informazioni scientifiche alle risorse di pesca nella zona in oggetto, non è possibile dare l'avvio ai suddetti negoziati e che è quindi necessario adottare nuove misure temporanee;

considerando che il rifornimento dell'industria di trasformazione situata nel territorio del dipartimento della Guiana francese continua a dipendere dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che pescano nelle acque marittime di tale dipartimento che è quindi d'uopo garantire la continuità delle attività di tali navi;

considerando che il complesso di tali misure deve essere applicato senza indugio e che è quindi necessario adottarle a titolo provvisorio in base all'articolo 103 del trattato, con la riserva di inserirle in seguito nella politica agraria comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

../...

(1) G.U. n. L 123 del 17.5.1977, pag. 1.

(2) G.U. n. L 144 del 31.5.1978, pag. 11.

Articolo 1

1. Sono fissate in allegato le sole catture che le navi battenti bandiera di un paese terzo sono autorizzate ad effettuare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1979 nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia nautiche, situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana e che forma oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.
2. La concessione delle quote di pesca è subordinata all'osservanza delle misure di conservazione e di sorveglianza, nonché delle altre disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nella zona di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'esercizio di attività di pesca nella zona di pesca di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza.

Dette licenze sono rilasciate alle autorità dei paesi terzi interessati dietro loro domanda nei limiti indicati ai paragrafi 2 e 3.

2. Per la pesca delle specie diverse dai gamberetti possono essere rilasciate licenze :

- a) alle navi obbligate per contratto a sbarcare le catture nel dipartimento francese della Guiana ed il cui numero per paese è fissato nel paragrafo 3 dell'allegato I. Queste licenze sono valide a decorrere dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 1979;
- b) a navi diverse da quelle di cui alla lettera (a) sulla base di un programma di pesca presentato dalle autorità del paese interessato ed approvato dalla Commissione; detto programma non può comportare un numero totale di giorni di pesca per l'insieme delle navi indicate nel programma di pesca superiore al limite fissato al paragrafo 4 dell'allegato. In base alle disposizioni del paragrafo 5 dell'allegato II ogni Stato determina il numero massimo delle navi autorizzate a pescare contemporaneamente nell'ambito di un piano di pesca. La durata di validità di ogni licenza, rilasciata sulla base di un programma di pesca, è limitata al periodo di pesca previsto nel programma.

4. Nonostante il paragrafo 3 tutte le licenze rilasciate alle navi di un paese terzo cessano di esser valide appena si sia constatato l'esaurimento della quota di cui all'articolo 1.

La Commissione ne informa le autorità del paese interessato.

Articolo 3

1. Al momento del deposito della domanda di licenza presso la Commissione, sono fornite le seguenti informazioni :

- a) nome della nave,
- b) numero di immatricolazione,
- c) lettere e numeri esterni di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) tonnellaggio lordo e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie che si intendono pescare,
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza.

3. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Tali condizioni sono parte integrante della licenza.

Articolo 4

I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista devono comunicare alla Commissione, tramite una stazione radio degli Stati membri, le informazioni specificate nella licenza stessa.

Articolo 5

Le autorità francesi prendono le misure atte a garantire l'applicazione dell'articolo 1; tali misure includono le ispezioni regolari delle navi.

Articolo 6

Le autorità francesi segnalano immediatamente alla Commissione le infrazioni od irregolarità riscontrate, nonché il nome della nave e le misure eventualmente messe in atto.

Articolo 7

Le validità delle licenze rilasciate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), del regolamento (CEE) n° 1157/78 è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,
Il Presidente

ALLEGATO I

1. Diritti di pesca per il periodo del 1° gennaio al 31 dicembre 1979 :

a) Specie : Gamberetti

Quantita (in t)

Paese : Barbados :	110
Guiana :	110
Giappone :	677
Corea :	262
Suriname :	110
Trinidad e Tobago :	110
Stati Uniti d'America :	1.621

b) Specie : Tonnidì

Paese : Giappone :
Corea :

c) Specie : pesci diversi dai tonnidì

Paese : Venezuela :

2. Numero di navi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 :

Giappone:	5
Corea :	23
Venezuela :	10

3. Navi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) :

Stati Uniti d'America :	59
Giappone :	22

4. Numero massimo di giorni di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b) :

Barbados :	1.585
Guiana :	1.585
Giappone :	1.830
Corea :	3.775
Suriname :	1.585
Trinidad e Tobago :	1.585
Stati Uniti d'America :	2.103

5. Numero massimo delle navi cui si fa riferimento nel paragrafo 3(b) dell'articolo 2:

Barbados :	9
Guiana :	9
Giappone :	10
Corea :	21
Suriname :	9
Trinidad e Tobago :	9
Stati Uniti d'America :	12

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve essere conservata a bordo della nave.
2. Le cifre e lettere di registrazione della nave provvista di licenza di pesca devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prora e su ciascun lato della sovrastruttura, nel punto più visibile.
Tali cifre e lettere devono essere verniciate in un colore che spicchi su quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere né cancellate, né modificate, né ricoperte, né altrimenti occultate.
3. E' fatto obbligo di tenere un giornale di bordo nel quale devono essere indicati, dopo ogni operazione di pesca :
 - 3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg. e ripartiti per specie;
 - 3.2. il giorno e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca;
 - 3.3. la posizione geografica, in cui sono state effettuate le catture;
 - 3.4. il sistema di pesca utilizzato.
4. Ogni titolare di licenza deve comunicare alla Commissione delle Comunità Europee a Bruxelles (indirizzo telex : 21877 COMEUR), tramite una delle la stazione radio indicata all'articolo 6, una serie di informazioni; queste ultime devono essere trasmesse dall'interessato :
 - 4.1. al momento dell'ingresso in qualsiasi zona che si estende fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca;
 - 4.2. al momento dell'uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalla costa degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca;
 - 4.3. al momento dell'ingresso in un porto della Comunità;
 - 4.4. al momento dell'uscita da un porto della Comunità;
 - 4.5. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso in una delle zone di cui al punto 4.1. o dalla data di uscita da un porto comunitario ai sensi del punto 4.5.
5. Le informazioni da comunicare in virtù del punto 4 sono le seguenti :
 - 5.1. la data, l'ora, la posizione geografica;
 - 5.2. i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;
 - 5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
 - 5.4. i riquadri ICES o ICNAF - ovvero la posizione geografica, qualora essi non siano stati delimitati - in cui sono state effettuate le catture.
 - 5.5. i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie.

6. Le informazioni di cui al punto 5 devono essere trasmesse secondo le modalità definite in allegato.
6. 1. Qualsiasi messaggio riguardante la licenza di pesca dev'essere preceduto dalle parole PECHEUR BRUSSELS.
6. 2. I messaggi debbono essere comunicati tramite una delle stazioni radio indicate nel seguente elenco :

NCME

SEGNALE DI CHIAMATA

CAYENNE

FFJ

- 6.3. Se per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale è stata rilasciata la licenza di pesca, il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima.

6.4. Contenuto della trasmissione

Il titolare di una licenza di pesca che procede, ai sensi del punto 4 delle condizioni speciali, alla comunicazione delle informazioni precisate al punto 5 delle stesse condizioni speciali, deve trasmettere i dati seguenti :

- il termine di codice PECHEUR BRUSSELS;
- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e cifre di identificazione esterna;
- il numero della licenza di pesca;
- il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- l'occasione in cui la trasmissione stessa viene effettuata, ai sensi del punto 4 delle condizioni speciali;
- la posizione geografica, nonché i riquadri ICES o ICNAF, sempreché siano delimitati;
- i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie (usando a tal fine il codice di cui al punto 5 in appresso);
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente espressi in kg e ripartiti per specie;
- i riquadri ICES o ICNAF - ovvero la posizione geografica, qualora essi non siano stati delimitati - in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
- il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- il nome del comandante.

6.5. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 :